

**REGOLAMENTO (CE) N. 2569/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 ottobre 1994**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2394/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1994.

*Per la Commissione:*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 4. 10. 1994, pag. 1.